



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

17 del 30/06/2010

COPIA

OGGETTO: ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE CON CRITERI QUALI - QUANTITATIVI.

L'anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| BALBO MARCO | S | BATTAGLIA FILIPPO | S | CREMA DR.SSA ALBERTA | S |
| DANIELLI MICHELE | S | GIOACHIN GIOACHINO | S | BALBO RENZO | S |
| BOGGIAN MATTEO | S | FATTORE DR.SSA ANNA | S | LORENZETTO ING. GIUSEPPE | S |
| TONATO PIERANTONIO | S | GOZZO RICCARDO | S | | |
| SPIMPOLO DORIS | S | BIZZO DR.SSA MARIA LUISA | S | | |
| <i>Totale Presenti: 13</i> | | | <i>Totali Assenti: 0</i> | | |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ACHILLE ROMEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
**ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ
ECONOMICHE CON CRITERI QUALI - QUANTITATIVI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- L'Amministrazione Comunale ha approvato in data 17/04/2008 con delibera di C.C. n. 3 l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22.02.1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della deliberazione 27.07.1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24.04.1998, n. 128, con effetto dal 22.05.1998;
- La suddetta delibera era stata adottata a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, con cui era venuta meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero stati da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, delle superfici ove di regola si fossero prodotti, e che, dalla medesima data, non avrebbero dovuto essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;
- Il nuovo testo unico sull'ambiente il D.Lgs. N. 152/2006 s.m.i. conferma quanto previsto dal precedente e succitato Decreto;
- La succitata delibera del Consiglio Comunale fissa i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ma non ha di fatto consentito, allo stato attuale, una omogenea e funzionale suddivisione pratica dei rifiuti al momento del conferimento degli stessi al servizio pubblico, con costi di raccolta e smaltimento che spesso non sono completamente coperti dai proventi venendo di fatto meno il principio stesso di assimilazione testè citato
- La Corte di Cassazione ha sancito in via definitiva, con sentenza n. 9000 del 12 maggio 2004, la necessità di "individuare le categorie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani inserendo, nelle delibere dei singoli Comuni, anche criteri di carattere quantitativo"; tale indirizzo è stato ribadito dalla sentenza della stessa Corte a Sezioni riunite n. 7581 del 30 marzo 2009 la quale nella massima recita: "I Comuni non possono stabilire criteri di assimilazione dei rifiuti fondati unicamente sulla quantità dei rifiuti prodotti dagli operatori economici, ma devono sempre abbinare il parametro quantitativo a specifiche categorie di attività".

Preso atto che

- L'Ente di Bacino Padova Tre ha istituito un servizio pubblico integrativo di raccolta dei rifiuti speciali e pericolosi non assimilati agli urbani derivanti da attività produttive per i propri Comuni garantendo ai produttori un canale controllato di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Esiste un consolidato servizio pubblico integrativo che prevede la raccolta convenzionata dei rifiuti speciali nel territorio dei Comuni del Bacino Padova Tre, che permette un facile accesso all'autosmaltimento per tutti i soggetti;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che da il seguente risultato: presenti n. 13 votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle modificazioni subentrate dal momento di approvazione della precedente delibera di assimilazione ed, in particolar modo, dalla necessità di porre in essere parametri di valutazione quantitativi;
- 2) di dichiarare, con effetto dal 01.01.2010, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al comma 2, lett. b) aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con indicazione della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico e con la determinazione della assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle categorie economiche descritte in allegato indipendentemente dai quantitativi prodotti;
- 3) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari e i secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata a norma dell'art. 226, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- 4) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla tassazione o alla tariffazione sulla base del vigente regolamento;
- 5) di escludere dai criteri di assimilazione previsti nella presente delibera i rifiuti provenienti dalle aziende aderenti ai servizi pubblici integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali;

ALLEGATO 1

alla delibera di assimilazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2010

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. CONDIZIONI QUALITATIVE

Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- imballaggi primari e secondati (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2. CONDIZIONI QUANTITATIVE

Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali, in chiave volumetrica, viene fissato in 500 litri settimanali per tipologia, conferiti ad ogni passaggio secondo il calendario di raccolta dei rifiuti urbani, oltre i quali l'azienda produttrice dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.

3 ESTENSIONE DELLA ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI PER CATEGORIE DI PRODUZIONE

I rifiuti provenienti dalle seguenti categorie economiche sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani, indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta:

| N. Categoria | CATEGORIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA |
|---------------------|---|
| 1.1 | Uffici pubblici, privati, studi, ambulatori |
| 1.2 | Teatri, cinema, sale di ritrovo, musei |
| 1.3 | Istituti scolastici, palestre |
| 3.4 | Convivenze pubbliche e private, collegi, convitti |
| 6.1 | Istituti di credito |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 30/06/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROMEI Dott. ACHILLE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **02/07/2010** al **17/07/2010** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 02/07/2010

IL MESSO COMUNALE

F.to FILIPPI FILIPPI ANNA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 07/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **12/07/2010**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 12/07/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROMEI Dott. ACHILLE